



ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 12/3/2019

-----O M I S S I S -----

IL CONSIGLIO

“OGGETTO: “AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DA PARTE DI ENTI E/O ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI - ART. 13/BIS L. 31 DICEMBRE 2012 N. 247 (DIRITTO ALL’EQUO COMPENSO) - INIZIATIVE A TUTELA DEL DECORO E DELLA DIGNITA’ DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E CONTRO IL PERICOLO DI UNA SLEALE CONCORRENZA TRA COLLEGHI”- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gela, nella seduta dell’12 marzo 2019, sentito il Relatore, Avv. Giuseppe d’Aleo, PREMESSO Che già con precedente delibera adottata da Questo Consiglio, su proposta del Relatore nella seduta del 8 ottobre 2018, è stata segnalata agli iscritti l’anomalia insita in alcuni Bandi per la istituzione di appositi elenchi di Avvocati del libero Foro, cui attingere per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, rappresentanza, assistenza e domiciliazione per conto e nell’interesse di enti pubblici, ravvisati essere non in linea con il diritto all’equo compenso, perché anzi forieri di una eccessiva gara al ribasso del costo delle prestazioni - e dunque del giusto corrispettivo professionale dell’Avvocato -, tale da tradursi in una palese violazione dell’art. 19-quaterdecies, commi 2 e 3, D.L. n. 148/2017, introduttivo dell’art. 13/bis L. n. 247/2012, rendendo nei fatti difficile poter garantire (ovvero vedere garantito) il giusto ed equo compenso, a tutela della dignità e dell’onore professionale. In tale circostanza, veniva altresì evidenziato la necessità di porre la questione all’attenzione degli ordini territoriali, “...anche al fine di sensibilizzare gli iscritti al dovuto rispetto delle recenti norme in tema di equo compenso, evitando che, in sede di offerte, possano effettivamente essere formulati eccessivi ribassi del costo delle attività professionali non in linea con la qualità e quantità del lavoro professionale svolto (e pertanto da ritenere non concorrenziali nei limiti del giusto consentito secondo le stesse regole deontologiche, sì da essere passibili di censura)...”, ove non anche finalizzata a stimolare negli enti indicenti i bandi di selezione degli aspiranti fiduciari il dovuto inserimento dei necessari correttivi, contro il pericolo di offerte in ribasso del costo dell’opera professionale “...oltre il minimo consentito e in violazione delle più recenti norme sull’equo compenso dei professionisti...”. RILEVATO Che risultano ormai frequenti le iniziative assunte da enti e organismi, pubblici e privati, volte alla stipula di accordi di natura professionale con Avvocati e contenenti clausole autenticamente “vessatorie”, a termini dell’art. 13 - bis L. n. 247/2012, oltre che lesive della stessa dignità e del decoro della Professione; che, in particolare, sono state poste alla dovuta attenzione di Questo Consiglio il Regolamento della Società “Ghelas Multiservizi” di Gela (società interamente partecipata dal Comune di Gela) per l’affidamento a professionisti esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale e connesso avviso pubblico, nonché analogo Bando indetto da “SEUS Sicilia Emergenza - Urgenza Sanitaria”, all’esito del cui esame sono stati ravvisati alcuni specifici elementi che inducono ad una decisa presa di posizione di questo Ordine ai fini della doverosa tutela degli interessi degli iscritti, in quanto giudicati essere lesivi della necessaria proporzione tra compenso del professionista e qualità e quantità della prestazione a lui



richiesta, introducendo situazioni giudicate, prima facie, essere del tutto incompatibili con il diritto all'equo compenso di cui alle norme sopra richiamate, quantomeno per i seguenti profili: a) Iniqua remunerazione per gli Avvocati, anche inferiore agli importi di cui ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia, adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6 L. n. 247/2012; b) Imposizione agli Avvocati della disponibilità di svolgere attività e prestazioni secondo compenso da determinarsi forfettariamente; c) Mancato riconoscimento del rimborso spese generali previsto dalla legge professionale e regolato secondo precisi decreti ministeriali, ai sensi dell'art. 13, comma 6 L. n. 247/2012; d) Attribuzione della facoltà per il committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito ovvero senza possibilità di una loro giusta remunerazione; e) Previsione di criteri di scelta del professionista cui affidare l'incarico secondo l'offerta giudicata essere economicamente più vantaggiosa, nella comparazione dei diversi preventivi all'uopo richiesti, ovvero secondo la migliore offerta da formulare sulla base del criterio del minor prezzo, nella implicita negazione del valore e dell'efficacia dei DD.MM in termini di regolamentazione del giusto compenso spettante agli Avvocati; f) Imposizione agli Avvocati di non poter richiedere acconti sull'opera svolta e previsione di pagamento del corrispettivo professionale solo a conclusione dell'incarico; g) Imposizione agli Avvocati di una inutile duplicazione di oneri e attività per ottenere il pagamento di quanto pattuito.

CONSIDERATO Che la situazione di estrema debolezza economica in cui versano molti Avvocati (specie quelli più giovani), siccome imposta anche dalla generale condizione di crisi che attanaglia la Nazione e a fortiori i territori ricadenti nel Distretto di Corte di Appello di Caltanissetta, potrebbe indurre ad una accettazione, sic et simpliciter e senza riserva alcuna, di schemi contrattuali e pattuizioni unilateralmente imposte dalla parte committente (pubblica e privata) anche sulla scorta di un preteso "stato di necessità" e senza alcuna adeguata consapevolezza delle conseguenze insite in tale accettazione, tra cui, ricorrendone i presupposti, la stessa responsabilità disciplinare per violazione delle norme imposte dal vigente codice deontologico forense, il cui rispetto è imposto a tutela della lealtà verso i colleghi, del decoro e del prestigio della stessa Avvocatura; che, stante anche la condizione di debolezza contrattuale in cui spesso si trovano gli Avvocati rispetto ai grandi committenti pubblici e privati che impongono condizioni difformi dalle disposizioni sull'equo compenso, spesso obbligandoli ad una gara al ribasso dei compensi che rischia di tradursi in una sostanziale negazione delle più recenti conquiste dell'Avvocatura (che, proprio in materia di equo compenso, ha ritenuto di concentrare tutta la dovuta attenzione a tutela del suo prestigio e dell'onore della stessa attività professionale forense), si appalesa necessario dover intervenire per un doveroso chiarimento agli iscritti circa l'effettiva portata degli obblighi cui essi sono tenuti anche in punto di pattuizione dei compensi professionali, rammentandone al contempo il dovere di osservanza, a tutela degli interessi dell'intera categoria professionale, VISTI - L'art. 13/bis L. 31 dicembre 2012 n. 247, che impone il riconoscimento all'Avvocato di un compenso equo e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e, comunque, conforme ai parametri previsti dai vigenti Decreti Ministeriali, ai sensi dell'art. 13, comma 6; - L'art. 19 quaterdecies, comma 3, D.L. n. 148/2017, convertito in L. 172/2017 che estende la disciplina di cui all'art. 13 Bis L. n. 247/2017 anche a tutti i soggetti della pubblica amministrazione; - Gli artt. 9, 19, 25 e 29 del vigente codice deontologico forense che stabiliscono, in via generale, il divieto di



accettazione di un compenso iniquo o lesivo della dignità e del decoro professionale, in contrasto anche con i principi di leale concorrenza tra colleghi; DELIBERA all'unanimità dei presenti: 1) Di invitare formalmente gli enti pubblici, le società private di grandi dimensioni e ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni in materia a: astenersi dal proporre e, comunque, dallo stipulare con gli avvocati convenzioni o accordi di rapporto professionale comportanti la violazione o l'elusione delle vigenti disposizioni sull'equo compenso di cui alla parte premessa; garantire agli avvocati un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle effettive caratteristiche della prestazione professionale, compenso in ogni caso non inferiore ai parametri forensi di cui ai Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell'art. 13, comma 6, l. n. 247/2012, astenendosi dal proporre ovvero stipulare clausole vessatorie ai sensi dell'art. 13/bis L. n. 247/2012, riconoscendo sempre e comunque agli Avvocati il diritto a riscuotere le spese generali nell'esatta misura di cui ai vigenti DD.MM. Giustizia; 2) Di invitare tutti gli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Gela a osservare, nei rapporti professionali con i committenti destinatari della normativa sopra richiamata, il pieno e incondizionato rispetto dei principi in tema di diritto all'equo compenso e di assoluta inderogabilità dei minimi tariffari di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e sue succ. modifiche e integrazioni, nonché dei principi a tutela della dignità e decoro dell'Avvocatura; 3) Di evidenziare che la presente delibera intende assolvere anche ad una funzione di doverosa tutela delle disposizioni in tema di "equo compenso" 4) Di rammentare a tutti gli Avvocati iscritti che la violazione dei principi in tema di diritto all'equo compenso e di assoluta inderogabilità dei minimi tariffari di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. mod. e int., fermo restando la nullità delle clausole pattizie difformi, costituisce illecito disciplinare da sanzionare a termini di legge, al pari della violazione dei principi a tutela della dignità e del decoro professionali. 5) Di dare massima comunicazione tra gli iscritti della presente deliberazione e trasmettere la stessa alle Associazioni Forensi, agli Enti Pubblici territoriali del Circondario di Gela e a quanti siano da ritenere soggetti, pubblici e privati, destinatari della normativa in materia di equo compenso, nonché agli Ordini e ai Collegi professionali istituiti presso il Tribunale di Gela per le conseguenti determinazioni che riterranno di adottare a tutela dei professionisti loro iscritti, mandando al Segretario di provvedere ai conseguenti incumbenti. La presente delibera, per unanime volontà dei Consiglieri, è immediatamente esecutiva"

----- O M I S S I S -----

IL PRESIDENTE Avv. Maria Giordano

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Avv. Giuseppe Condorelli

Per estratto conforme.

Gela, lì 15 marzo 2019

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppe Condorelli

